VADEMECUM CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

D. Lgs. n. 39/2013

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA:

La normativa riguarda gli incarichi dirigenziali interni ed esterni1 che comportano oltre la specifica  
funzione professionale anche l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione e più  
specificamente gli incarichi dirigenziali di Responsabile/Direttore di:

* Zona - Distretto
* Presidio Ospedaliero
* Dipartimento
* Staff Direzione Aziendale
* Area Funzionale
* Unità Operativa Complessa (U.O.C.)
* Unita Operativa Semplice (U.O.S.)
* Unità Funzionale (dirigenziale) (U.F.)
* Unità Operativa Complessa Professioni Sanitarie (U.O.C. P.S.)

Sono esclusi

gli incarichi che hanno a oggetto lo svolgimento di funzioni esclusivamente di natura professionale,  
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica.

DEFINIZIONE DI **INCOMPATIBILITA**’

Obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il  
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo  
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica  
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero  
l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1 D.Lgs. n. 39/2013).

Conseguenze

Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilita' di seguito specificate  
comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o  
autonomo, decorso il termine perentorio sopra citato. Restano ferme le disposizioni che prevedono  
il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di  
incompatibilita'.

Gli incarichi dirigenziali esterni sono quelli attribuiti a ossia soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico  
o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni).

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’per gli incarichi dirigenziali sopra specificati

(articoli 9 e 12 D.Lgs. 39/2013)

* assunzione o mantenimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  
  dall’Azienda, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di  
  vigilanza o di controllo sulle attività svolte dai predetti enti;
* svolgimento in proprio di un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
  dall’Azienda;
* assunzione o mantenimento della carica di componente dell’organo di indirizzo dell’Azienda;
* svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
  dall’Azienda;

(art.12 D.Lgs. 39/2013)

* assunzione o mantenimento la carica di componente dell’organo di indirizzo dell’Azienda (comma 1);
* assunzione della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,  
  sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge  
  23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (comma 2);
* essere componente della giunta o del consiglio della regione interessata (comma 3);
* essere componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione  
  superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima  
  popolazione della medesima regione (comma 3);
* essere presidente, amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da  
  parte della regione (comma 3);
* essere componente della giunta o del consiglio della regione (comma 4);
* essere componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione  
  superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione  
  della stessa regione (comma 4);
* essere componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da  
  parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di  
  forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (comma 4).

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ (art. 29-ter D.lgs.  
69/2013)

In sede di prima applicazione, rispetto agli incarichi e i contratti stipulati in conformità alla  
normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2013 (4 maggio 2013), le cause di  
incompatibilità non hanno effetto fino alla scadenza stabilita per tali incarichi e contratti.

DEFINIZIONE DI **INCONFERIBILITA**’Iart. **1, comma 2, lett. h D.Lgs. 39/2013)**

Preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi previsti dal presente decreto a coloro  
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del  
codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato  
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi  
ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Conseguenze

L’inconferibilità non è sanabile.

CAUSE DI INCONFERIBILITA’

- Inconferibilita’ di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.  
Gli incarichi dirigenziali sia interni che esterni ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013

non possono essere conferiti:

a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati  
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica  
amministrazione) di seguito elencati.

REATI CAPO 1 DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE

Art. 314 - Peculato

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 317 - Concussione

Art. 318 - Corruzione per atto d’ufficio

Art. 319 - Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 - Istigazione alla corruzione

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita o promettere utilità, corruzione e istigazione  
alla corruzione di membro della Corte Penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e  
di Stati Esteri (corruzione internazionale)

Art. 322 ter - Confisca  
Art. 323 - Abuso d’ufficio

Art. 325 - Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio  
Art. 326 - Rilevazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio  
Art. 328 - Rifiuto di atti d’ufficio - omissione

Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di polizia  
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro conservativo nel corso di un  
procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto  
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Inconferibilita’ di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati  
dalle pubbliche amministrazioni

Gli incarichi dirigenziali esterni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 39/2013

non possono essere conferiti:

a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto  
privato o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano  
svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite  
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

DURATA DELL’INCONFERIBILITA’

1. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,  
   n. 97, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria  
   dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di  
   lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.  
   Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata  
   dellfinterdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni (art. 3,  
   comma 2 D.Lgs. n. 39/2013).
2. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del  
   codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena  
   accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del  
   rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro  
   autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata  
   dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta,  
   per un periodo comunque non superiore a 5 anni (art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 39/2013).
3. Nel caso di condanna, anche non definitiva nei confronti di un soggetto esterno  
   all'amministrazione, cui e' stato conferito uno degli incarichi dirigenziali previsti , sono sospesi  
   l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con  
   l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il  
   periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la  
   sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei punti a) e b). Fatto salvo il  
   termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza  
   dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso(art. 3, comma 6  
   D.Lgs. n. 39/2013).

CESSAZIONE DELL’INCONFERIBILITA’

- La situazione di inconferibilita' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato,  
sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. (art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 39/2013)

CONFERIBILITA’ DI ALTRI INCARICHI

* Nel caso la condanna non comporti l’interdizione perpetua ai pubblici uffici è possibile il  
  conferimento di incarichi diversi da quelli che concorrono con l’esercizio delle funzioni di  
  amministrazione e gestione.

In ogni caso è esclusa la possibilità di conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla  
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla  
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni  
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di  
vigilanza o controllo.

Qualora l’Azienda non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni previste  
dal medesimo art. 3, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il  
periodo di inconferibilità dell’incarico. (art. 3, comma 4D.Lgs. n. 39/2013)

EQUIPARAZIONE DELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA

Le disposizioni in materia di inconferibilità in caso di condanna si applicano anche a coloro cui  
sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) (art. 3,  
comma 7 D.Lgs. n. 39/2013).

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

* Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda (di seguito denominato  
  «responsabile») cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che  
  nell'amministrazione, siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 (art. 15, comma 1).
* Il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilita'  
  o incompatibilita' previste nel decreto (art. 15, comma 1).
* Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni della normativa  
  all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini  
  dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti,  
  per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative (art. 15, comma 2).

NULLITA’ DEGLI INCARICHI

* Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.  
  39/2013 e i relativi contratti sono nulli.

SANZIONI

* I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili  
  per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli  
  incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato da un organo che agisce in via  
  sostitutiva (art. 18, commi 1e 2).
* L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e' pubblicato  
  sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 18, comma 5).